



Città di Monopoli

(Provincia di Bari)

Area Organizzativa Edilizia Privata – Urbanistica – Ambiente
Sportello Unico per l'Edilizia - Sportello Catastale

Prot. n. **0012622**

Reg. Ord. n. **00103**

Data

7 marzo 2012

ORDINANZA di DEMOLIZIONE e RIPRISTINO DEI LUOGHI

(ex art. 31 e 33 D.P.R. n. 380/2001)

OGGETTO: Ordinanza per la rimozione ed il ripristino dello stato dei luoghi, a carico dei sigg. **Calabretto Giuseppe, Castelluccia Rocco e Dibello Vincenzo**, per violazione dell'art. 6 del Regolamento Comunale per la installazione di strutture temporanee e precarie e mantenimento di manufatti, in assenza di titolo abilitativo, ubicati in questo Comune in **Via Procaccia - loc. Pagano** (in catasto fg. 29, part. 46, 316, 317 e 476). **V.E. 2208.**

Il Dirigente

VISTA la comunicazione (ex art. 27, comma 4, DPR 380/2001) del Comando della Polizia Municipale del 15 febbraio 2012, prot. 9036, da cui si rileva che su terreno di proprietà dei sigg. **Calabretto Giuseppe, Castelluccia Rocco e Dibello Vincenzo**, in **Via Procaccia - loc. Pagano (in catasto fg. 29, part. 46, 316, 317 e 476)**, a ridosso dell'area demaniale marittima, risultano installati i seguenti manufatti a servizio della struttura denominata "Lido Colonia":

"N. 2 (due) elementi prefabbricati posti in adiacenza tra loro, su basamento in pietrisco compattato da materiale legante e circondato su tre lati da pannellatura in elementi lignei; detti elementi hanno singolarmente superficie di mq.3,5 circa ed altezza di m.3 circa ed ognuno di essi comprende n.2 wc, ubicati all'accesso principale dell'area, specificando che uno dei moduli è oggetto di condono edilizio di cui alla Legge n.326/03, già denegato; N.1 modulo Bar con struttura completamente in legno compresa la chiusura e la copertura, quest'ultima completa di guaina ardesiata; detto modulo, posto sull'area annessa al lido Colonia misura una superficie di mq. 20 circa e volume di mc. 50 circa, a fronte di un'altezza media di m.2,5 circa, è situato su basamento in betonelle a secco perimetrato da cordoli in cls. ed è anch'esso oggetto di condono edilizio di cui alla l. n.326/03, già denegato; Gazebo avente superficie di mq.65 circa ed altezza media di m.3 circa, privo di chiusure laterali, interamente in legno, compresa la copertura completa di guaina ardesiata, costruito su basamento avente stesse caratteristiche dell'opera descritta al precedente punto sub.b); Modulo costituito da: 1) ampio gazebo avente superficie di mq.105 circa ed altezza media di m.3,20 circa, aperto lateralmente, costruito interamente in legno, compresa la copertura completa di guaina ardesiata, realizzato su basamento con stesse caratteristiche di quello descritto al punto precedente, specificando che anche quest'opera è oggetto di condono edilizio di cui alla L. n.326/03 già denegato; 2) vano di mq.41 circa e volume di mc.110 circa (H=m.2,70), posto in attacco al lato Sud del gazebo di cui innanzi, costruito con materiale polimerico rivestito da elementi lignei, suddiviso in vari ambienti, adibiti a cucina, preparazione cibi, depositi; N. 2 cabine spogliatoi, costruite interamente in legno, compresa la copertura, aventi singolarmente una superficie di mq.2 circa ed altezza media di m.2,50 circa, posti su basamento in ghiaia compattata da legante; Altro modulo completamente in legno, compresa la copertura completa di guaina ardesiata, parzialmente chiusa sui lati, avente superficie di mq.10 circa ed altezza max di m.2,80

circa, posta su basamento di cls. completo di piastrelle; Ampio basamento a forma esagonale, costituito da beton elle autobloccanti complete di cordoli in cls. sul perimetro”.

CONSTATATO, inoltre, che dalla predetta comunicazione si rileva che *“tutte le opere innanzi descritte, allo stato risultano totalmente abusive poiché le stesse sono state realizzate in virtù della Autorizzazione prot. n. 30082 del 01/07/2010 a firma del Dirigente della VII Area Organizzativa – Sviluppo locale (S.U.A.P.) dott. Pietro D’Amico, avente ad oggetto “la realizzazione di strutture precarie e temporanee e sistemazione di area annessa destinate ad attività di bar e ristorazione”, che si allega in copia conforme. Detta autorizzazione ha carattere stagionale e temporaneo, è valida per un periodo di anni sei, fatti salvi gli obblighi di smontaggio per le strutture temporanee e precarie di cui all’art. 6 del “Regolamento per la installazione di strutture temporanee e precarie”, approvato con delibera di C.C. n. 9 del 03/03/2004, così come aggiornato da Delibera di C.C. n. 20 del 23/04/2007, che, in quanto autorizzate solo per far fronte ad esigenze ed attività meramente temporanee, comunque da svolgersi per un periodo di tempo compreso tra il 1° marzo ed il 31 ottobre di ciascun anno, devono essere rimosse entro i sessanta giorni (31 dicembre) successivi al termine di scadenza del periodo autorizzato per rimettere in pristino lo stato dei luoghi delle aree su cui le stesse ricadono. Il rimontaggio delle strutture così autorizzate, non può avvenire in data precedente al 1° marzo di ogni anno”.*

CONSIDERATO che i predetti proprietari/locatari, non hanno ottemperato alle prescrizioni dell’atto autorizzatorio innanzi richiamato, in violazione dell’art. 6 del Regolamento Comunale citato, e che il mantenimento, senza titolo, delle strutture, sopra elencate, costituisce anche violazione dell’art. 10 del D.P.R. 380/2001 e, per l’effetto, comporta l’adozione dei provvedimenti sanzionatori di cui agli art. 31 e 35 del medesimo T.U. per l’edilizia.

VISTI:

- la legge 17 agosto 1942 n. 1150 e s.m.i.;
- il D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”;
- il D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”;
- le leggi regionali 31 maggio 1980, n. 56 e 27 luglio 2001, n. 20 e s.m.i.;
- l’art. 107, lett. g), del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;
- gli articoli n. 481 e 483 cod. pen.;
- le n. t.a. del P.U.G. ed il vigente Regolamento Edilizio;
- il Regolamento Comunale per la installazione di strutture temporanee e precarie (deliberazione consiliare n. 20/2007).

Ordina

ai sigg. **Calabretto Giuseppe, Castelluccia Rocco e Dibello Vincenzo** (meglio generalizzati nel disposto di notifica) proprietari, committenti ed installatori dei manufatti descritti in premessa ed ubicati in **Via Procaccia - loc. Pagano** (in catasto fg. 29, part. 46, 316, 317 e 476), **di rimuovere** – entro 90 (novanta) giorni dalla notifica del presente atto – le medesime strutture, specificatamente indicatei nella comunicazione (ex art. 27, DPR 380/2001) del Comando della Polizia Municipale prot. n. 9033 del 15 febbraio 2012, e **ripristinare** lo stato originario dei luoghi in ottemperanza delle prescrizioni contenute nell’Autorizzazione prot. n. 30082 del 01/07/2010, rilasciata dal Dirigente dell’Area Organizzativa – Sviluppo locale (S.U.A.P.).

Avvisa


che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente nel termine di 60 e 120 giorni dalla data di notifica, nei modi e termini di legge.

Dispone

del presente provvedimento:

- a. la notifica, nelle forme di legge, perché ne abbiano piena e legale conoscenza, ai sigg.:
 - CALABRETTO Giuseppe, nato il 07/09/1957 a Monopoli (BA) ed ivi residente in Via J. F. Kennedy n. 53;
 - CASTELLUCCIA Rocco Vincenzo, nato il 29/11/1949 a Prata Sannita (CE) e residente in Monopoli (BA) in Via Leonardo Cirullo n.5;
 - DIBELLO Vincenzo, nato il 17/06/1962 a Monopoli (BA) ed ivi residente in Via Ludovico Ariosto 5^ Strada privata n.24;
- b. la pubblicazione all'Albo Pretorio;
- c. l'inserimento nel Registro Ordinanze;
- d. l'invio, in copia, per quanto di rispettiva competenza, al Segretario Generale ed al Comando della Polizia Municipale.

Il Dirigente
(Ing. Amedeo D'Onghia)



Comune di MONOPOLI - Albo Pretorio on Line